

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1334 DEL 28 AGOSTO 2020



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali

### **BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INTERVENTO 21.1.1 "SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE DIVERSIFICANO LA LORO ATTIVITÀ IN AGRITURISMI, FATTORIE DIDATTICHE, FATTORIE SOCIALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Area di intervento

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Definizioni

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

#### **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

#### **CAPO III SOSTEGNO CONCEDIBILE**

Articolo 7 Tipologia del sostegno e importo

Articolo 8 Cumulabilità con altri strumenti di finanziamento e rispetto del massimale

#### **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

Articolo 9 Presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

#### **CAPO V LIQUIDAZIONE**

Articolo 11 Presentazione della domanda di pagamento

Articolo 12 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

Articolo 13 Impegni

Articolo 14 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 15 Errori palesi

Articolo 16 Revoca del sostegno

#### **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 17 Disposizione di rinvio

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Articolo 19 Informazioni

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente bando, ai sensi dell'articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013, disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 21.1.1 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali", del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella sua ultima versione approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020 in conformità al regolamento (UE) n. 872/2020 del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dello stato di emergenza proclamato a seguito della pandemia da COVID- 19, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, determinando effetti economici negativi nelle aree rurali.

3. Il sostegno forfettario di una somma "una tantum", erogato in via eccezionale, a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica è volto a sostenerne la liquidità, nella prospettiva di dare continuità alle attività aziendali e di mantenere attiva l'offerta di servizi nelle aree rurali, mitigando così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

### **Articolo 2 Area di intervento**

1. Il presente bando si applica all'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

### **Articolo 3 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente bando il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche svolge le funzioni di Struttura responsabile e di Ufficio attuatore.

### **Articolo 4 Definizioni**

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni;

a) attività di agriturismo: sono le attività indicate all'art. 2, comma 8, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25;

b) attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica: sono le attività indicate all'art. 23, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

### **Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili**

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

a) fondi cofinanziati per complessivi euro 2.923.050,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.260.419,16;

b) fondi aggiuntivi regionali (AdS) per complessivi euro 358.589,79.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

## **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. I beneficiari del presente bando sono le aziende agricole che esercitano attività agrituristica o di agricoltura sociale o di fattoria didattica.

2. I beneficiari sono in possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;

b) sono iscritti negli albi degli agriturismi o delle fattorie sociali o delle fattorie didattiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) hanno avviato l'attività di agriturismo o di agricoltura sociale o di fattoria didattica, come risultante dagli albi di cui alla lettera b), non più tardi del 31 gennaio 2020;

d) non sono imprese in difficoltà così come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del Regolamento (UE) 702/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante il fascicolo aziendale, validato entro la data di presentazione della domanda di sostegno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

### **CAPO III SOSTEGNO CONCEDIBILE**

#### **Articolo 7 Tipologia del sostegno e importo**

1. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base dell'importo forfettario di cui al comma 2.

2. Il contributo pubblico concedibile è così modulato sulla base del servizio offerto dal beneficiario:

a) aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione: € 7.000,00;

b) aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione e altri servizi: € 5.000,00;

c) aziende agricole agrituristiche con altri servizi: € 3.000,00;

d) aziende agricole che esercitano la sola attività di agricoltura sociale o fattoria didattica: € 3.000,00.

3. Gli importi di cui al comma 2 non sono cumulabili e nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di agricoltura sociale o di fattoria didattica si applica esclusivamente l'importo per le aziende agrituristiche in relazione ai servizi offerti come indicato al comma 2, lettere a), b) e c).

4. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste il contributo di cui al comma 2 verrà proporzionalmente ridotto in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

5. Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) - Regime quadro nazionale - (ai sensi degli articoli 54-60 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche), dichiarato compatibile con il mercato interno con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

#### **Articolo 8 Cumulabilità con altri strumenti di finanziamento e rispetto del massimale**

1. Nel caso siano stati richiesti e concessi contributi a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020 (Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva), gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di intervento saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del contributo pubblico stabilito all'articolo 7 e modulato per tipologia di servizio offerto.

2. I richiedenti che hanno già ottenuto la liquidazione del sostegno richiesto e concesso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020, indicano nella domanda di sostegno di cui all'articolo 9 l'importo del contributo già decurtato al fine di rispettare il massimale stabilito all'articolo 7.

### **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

#### **Articolo 9 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario, successivamente alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entro il 12 ottobre 2020, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it).

2. Il termine di cui al comma 1 non è prorogabile.
3. Tutte le successive comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente tramite PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 14.

### **Articolo 10 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno**

1. L'ufficio attuatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'ufficio attuatore, entro 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande finanziate e comunque entro il 31 dicembre 2020, adotta il provvedimento di concessione del contributo a favore dei beneficiari.

## **CAPO V LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 11 Presentazione della domanda di pagamento**

1. Il beneficiario, entro il 15 febbraio 2021, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di pagamento in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Il termine di cui al comma 1 non è prorogabile.
3. Tutte le successive comunicazioni inerenti la domanda di pagamento avvengono esclusivamente tramite PEC.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo concesso.

### **Articolo 12 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno**

1. L'ufficio attuatore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento svolge l'istruttoria della stessa, verifica il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. A seguito delle istruttorie e delle verifiche di cui al comma 1 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del campionamento.
3. In pendenza dei controlli di cui al comma 2 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000;
4. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 1 e 2, l'ufficio attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
5. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
7. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegittimo e incompatibile con il mercato interno, trova applicazione l'articolo 53 del decreto legge n. 34/2020, ossia l'importo viene liquidato al netto di quello dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

### **Articolo 13 Impegni**

1. Alla tipologia di intervento 21.1.1 di cui al presente bando si applicano i soli impegni essenziali a.3 – Mantenimento dei requisiti di ammissibilità e a.6 - Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale – di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017,

la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

#### **Articolo 14 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica.

4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

#### **Articolo 15 Errori palesi**

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

#### **Articolo 16 Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento di cui all'articolo 11 o degli impegni di cui all'articolo 13 e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

### **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 17 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 18 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 19 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, referente Marco Tonetto telefono: 0432 555257, email:marco.tonetto@regione.fvg.it, PEC: svilupporurale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE